

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI DEL
DIFENSORE CIVICO**

**Approvato nella seduta consiliare del 05.11.2004
atto n. 41**

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

- INDICE GENERALE -

Parte I - Finalità

ART. 1 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Parte II - Disposizioni Generali

ART. 2 - REQUISITI

ART. 3 - NOMINA

ART. 4 - INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

ART. 5 - DURATA IN CARICA - REVOCA

ART. 6 - COMPETENZE ECONOMICHE

ART. 7 - RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE

ART. 8 - SEDE

Parte III - Funzioni di Garanzia

ART. 9 - INTERVENTI - LIMITAZIONI

ART.10 - MODALITA' DI ACCESSO DA PARTE DEI CITTADINI

ART.11 - COMPITI E FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

ART.12 - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

ART.13 - INADEMPIENZE - PROVVEDIMENTI

Parte IV - Funzioni di valutazione di ammissibilità del referendum

ART. 14 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO RELATIVO AL REFERENDUM

Parte V - Disposizioni finali

ART.15 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

PARTE I - Finalità

ART. 1 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento stabilisce le norme organizzative per l'attuazione ed il funzionamento dell'istituto del Difensore Civico comunale.
2. Con l'istituzione del Difensore Civico l'amministrazione comunale di Olgiate Molgora assicura ai cittadini ed agli altri soggetti indicati nel successivo art. 9 le garanzie di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione comunale previste dallo Statuto e all'art.11 del D.Lgs. 267/2000.

PARTE II - Disposizioni Generali

ART. 2 - REQUISITI

1. Il Difensore Civico comunale è scelto fra i cittadini italiani, preferibilmente residenti nel Comune, che offrano la massima garanzia di indipendenza, correttezza, obiettività, serenità di giudizio, competenza ed esperienza giuridico amministrativa da valutarsi con riferimento a titoli.
2. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) requisiti necessari per l'elezione a consigliere comunale;
 - b) non aver riportato condanne penali;
 - c) non trovarsi in alcune delle condizioni previste dall'art.84 dello Statuto Comunale o dagli articoli 58 59 60 61 63 del D.Lgs. 267/2000;
 - d) inesistenza di conflitti di interessi con il comune di Olgiate Molgora;

ART. 3 - NOMINA

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale sulla base di una lista di candidati formata a seguito di avviso pubblico. Al fine di consentire alle associazioni, alle istituzioni ed in generale alle forze rappresentative della società civile ed ai cittadini di avanzare candidature o di segnalare eventuali disponibilità ecc., si procederà, contestualmente alla diffusione di comunicati diretti alla stampa locale, all'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici di apposito invito da parte del Sindaco.
2. L'avviso pubblico verrà affisso entro i sessanta giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale che dovrà procedere alla nomina del Difensore Civico. Nel caso sia disposta la decadenza o la revoca del Difensore Civico l'avviso pubblico verrà pubblicato nei trenta giorni successivi alla pronuncia di decadenza o revoca.
3. Le proposte di candidatura possono essere presentate, entro 30 giorni dall'avviso pubblico, anche da parte di associazioni, di ordini professionali, enti pubblici o privati ed in generale dalle forze

rappresentative della società civile. Le proposte di candidatura devono specificare i motivi che giustifichino la scelta con particolare riferimento alle capacità professionali, alle esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche e nel campo della tutela dei diritti o nell'attività svolta, alle garanzie di competenza giuridico- amministrativa, di probità ed obiettività di giudizio. Le proposte di candidatura devono altresì indicare:

a) dati anagrafici completi

b) titolo di studio

c) curriculum professionale contenente notizie sull'occupazione abituale, nonché elenco delle cariche pubbliche ed in società private ricoperte attualmente e precedentemente. Al curriculum dovrà essere allegata dichiarazione dell'interessato, resa nelle forme previste dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 c. 2.

4. Scaduto il termine per la presentazione delle proposte di candidatura, il Sindaco le trasmette unitamente alla relativa documentazione, alla Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti perché entro il termine di 30 giorni effettui motivata selezione esclusivamente in ordine al possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto e dal precedente art. 2. Trascorso infruttuosamente tale termine il Consiglio Comunale procede anche in assenza di selezione da parte della Commissione.

5. Qualora non siano presentate proposte di candidatura o quelle pervenute, con parere motivato della Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti, non siano ritenute meritevoli per carenza o insufficienza dei requisiti richiesti, si procede alla pubblicazione di nuovo avviso pubblico

6. L'argomento concernente la nomina del Difensore Civico è iscritto all'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale immediatamente successiva alla scadenza del termine assegnato alla Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti.

7. La votazione si svolge a scrutinio segreto ed ai fini della nomina necessita, in prima votazione, il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati compreso il Sindaco. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta ed il Difensore Civico è nominato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati compreso il Sindaco..

8. Il Sindaco, ad esecutività della deliberazione, dà immediato avviso mediante notificazione in via amministrativa all'interessato dell'avvenuta nomina. L'interessato entro 15 giorni dalla ricezione dell'avviso deve confermare la propria accettazione dichiarando nel contempo l'inesistenza o la cessazione delle eventuali situazioni d'incompatibilità.

9. A termini dell'art. 82, comma 6, dello Statuto Comunale, il Difensore Civico, prima di assumere le funzioni presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: **“Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi, dello Statuto comunale e delle norme regolamentari dell'ente”**.

10. Il Difensore Civico è tenuto a comunicare preventivamente per iscritto al Sindaco ed al segretario comunale l'impedimento temporaneo all'esercizio del servizio per ferie, malattia o altre cause momentanee.

ART. 4 - INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

1. Non può essere nominato Difensore Civico chi si trova in una delle ipotesi d'incompatibilità previste dall'art. 84 dello Statuto.
2. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione Comunale.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati compreso il Sindaco.
4. La decadenza opera automaticamente ed immediatamente nel caso in cui il Difensore Civico presenti la propria candidatura alla carica di Sindaco o di consigliere comunale o assuma la carica di assessore nel Comune di Olgiate Molgora.

ART. 5 - DURATA IN CARICA - REVOCA

1. A termini dell'art. 83, comma 4, dello Statuto comunale il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e comunque esercita i suoi poteri fino alla prestazione del giuramento da parte del successore.
2. Il Difensore Civico non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.
3. Il Difensore Civico può essere revocato prima della scadenza del mandato solo per gravi o ripetute violazioni di legge ovvero per accertata inefficienza (ripetuta violazione dei termini previsti dagli artt. 7 o 10 del presente Regolamento) con mozione di sfiducia motivata del Consiglio Comunale assunta con la stessa maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati compreso il Sindaco.

ART. 6 - COMPETENZE ECONOMICHE

1. Al Difensore Civico può competere un'indennità mensile fino a 1/5 dell'indennità mensile effettivamente percepita dal Sindaco.

ART. 7 - RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE

1. Il Difensore Civico esercita la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
2. Rapporti con il Consiglio Comunale:
 - a) Il Difensore Civico presenta annualmente al Consiglio Comunale, entro il mese di marzo di ciascun anno, la relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati nell'anno precedente. Segnala con la stessa le eventuali disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e

l'imparzialità dell'azione amministrativa. Detta relazione è iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile e viene resa pubblica.

- b) La relazione viene rimessa dal Difensore Civico al Sindaco, il quale, entro due mesi dalla presentazione, fissa la data della seduta del Consiglio nella quale la stessa sarà discussa. Copia della relazione è trasmessa altresì agli assessori, ai consiglieri comunali, al segretario comunale, ai responsabili di settore ed al Presidente del collegio dei Revisori dei conti.

- c) Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza, esprime i conseguenti indirizzi e, se ritenuto opportuno, invita il Difensore Civico alla prossima riunione del Consiglio affinché fornisca informazioni e chiarimenti.

- d) In casi di particolare importanza o comunque meritevoli d'urgente segnalazione il Difensore Civico può, ai sensi dell'art. 86 dello Statuto, farne relazione al Consiglio o al Sindaco ed al segretario comunale, segnalando i provvedimenti opportuni.

- e) La relazione annuale del Difensore Civico, dopo l'esame da parte del Consiglio Comunale, viene portata a conoscenza della cittadinanza nelle forme e con le modalità stabilite dal Consiglio stesso.

2. Rapporti con il Sindaco

- a) Il Difensore Civico ha rapporti diretti con il Sindaco per tutto quanto previsto dal presente regolamento, per le segnalazioni con le quali viene richiesto il suo intervento o per suo tramite l'intervento della Giunta comunale e qualora vengano rese note particolari situazioni o disfunzioni.

- b) Il Difensore Civico richiede al Sindaco gli interventi di sua competenza o da adottarsi dalla Giunta comunale per assicurare il funzionamento del suo ufficio.

ART. 8 - SEDE

1. Il Difensore Civico ha sede presso la casa comunale o altro edificio pubblico ritenuto idoneo.

Parte III - Funzioni di Garanzia

ART. 9 - INTERVENTI - LIMITAZIONI

1. Il Difensore Civico, a termini dell'art. 82, comma 2, dello statuto, svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale.

2. L'intervento del Difensore Civico comunale può essere richiesto:

a) da coloro che risiedono stabilmente o dimorano abitualmente nel comune di Olgiate Molgora;

b) da coloro che con il territorio del comune di Olgiate Molgora abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio, di utenza dei servizi o comunque in quanto destinatari diretti di un atto, provvedimento o procedimento amministrativo comunale;

c) dalle organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi di legge;

d) dalle forme associative e di cooperazioni, dagli enti e gruppi informali senza scopo di lucro aventi sede nel territorio comunale o ivi operanti negli ambiti di rilevanza sociale, culturale, educativa, artistica, sportiva, di tutela dell'ambiente, di promozione di occupazione locale e nelle politiche giovanili;

e) da cittadini stranieri o apolidi residenti nel comune o in un altro comune per i quali ricorrano le condizioni sopra elencate alle lett. a) e b).

3. Non possono ricorrere al Difensore Civico:

a) gli assessori ed i consiglieri comunali in carica;

b) le pubbliche amministrazioni;

c) il segretario comunale ed i revisori dei conti dell'ente, delle aziende e dei consorzi;

d) i rappresentanti del comune nominati presso enti, aziende istituzioni;

e) i dipendenti dell'amministrazione comunale e delle istituzioni, aziende, enti, consorzi per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro con l'amministrazione o altro soggetto presso il quale prestano la loro attività lavorativa;

4. Non appartengono alle competenze del Difensore Civico le azioni e le controversie comunque promosse da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo;

5. Il Difensore Civico comunale provvede nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei soggetti previsti dal precedente comma 1. Provvede inoltre alla tutela non giurisdizionale degli interessi diffusi.

ART. 10 - MODALITA' DI ACCESSO DA PARTE DEI CITTADINI

1. Le istanze per l'intervento del Difensore Civico, redatte in carta semplice, possono essere presentate dai soggetti indicati dall'art. 9 c. 2 dopo aver esperito senza soddisfazione le normali istanze presso gli uffici comunali o presso altri enti, aziende, consorzi dei quali il Comune di Olgiate Molgora è componente. Nella richiesta devono dichiarare sotto la propria responsabilità a pena di inammissibilità dell'istanza, di non aver presentato sulla stessa questione ricorsi ad organi di giustizia.

2. Il Difensore Civico provvederà entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza a dare compiuta informazione al richiedente il suo intervento. Il suddetto termine potrà essere prorogato di ulteriori 30 giorni nel caso in cui la complessità della problematica o del procedimento oggetto dell'istanza lo richiedano. In tal caso, il Difensore Civico provvederà a dare tempestiva informazione scritta all'interessato, precisando, nel rispetto dei termini sopra indicati, la data entro la quale provvederà ad evadere l'istanza.

ART. 11 - COMPITI E FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore Civico:

- a) può chiedere copia degli atti e notizie circa lo stato dei procedimenti.
- b) può convocare i responsabili del procedimento per ottenere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
- c) Nell'ipotesi in cui la richiesta sia rivolta a responsabile non competente, questi provvederà a trasmetterla immediatamente al responsabile competente. Qualora quest'ultimo non si ritenga tale, investirà tempestivamente della questione la Giunta dandone contemporaneamente notizia al Difensore Civico
- d) acquisisce tutte le informazioni utili rassegna per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento.
- e) rassegna, in ordine ad eventuali disfunzioni o irregolarità il proprio parere al responsabile del procedimento, dandone contestuale comunicazione al Sindaco e all'assessore competente per materia; segnala ai competenti organi le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate; invita, in caso di ritardo gli organi competenti a provvedere nei termini definiti a norma di legge o regolamento.
- f) può avanzare proposte e presentare segnalazioni, documenti o relazioni al Sindaco, ed alla Giunta, che hanno l'obbligo di esaminarli entro 30 giorni e comunque nella prima seduta della Giunta comunale successiva alla scadenza di tale termine.
- g) può chiedere il riesame di atti e provvedimenti qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
- h) deve dare notizia all'autorità giudiziaria di tutti i fatti in cui ravvisi ipotesi di reato dei quali venga a conoscenza in ragione del suo ufficio.
- i) può chiedere informazioni ed atti ai competenti organi di enti, aziende ed istituzioni dei quali il Comune di Olgiate Molgora è componente nel caso di disservizi o problemi segnalati dai soggetti di cui all'art. 9 comma 2 del presente regolamento;
- l) può chiedere informazioni ed atti agli organi delle imprese appaltatrici o concessionari di pubblici servizi per conto del Comune di Olgiate Molgora nel caso di disservizi o problemi segnalati dai soggetti di cui all' art. 9, comma 2, del presente regolamento.

ART. 12 - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. Il Difensore Civico si attiva su istanza dei soggetti di cui all'art. 9, comma 2, o di propria iniziativa. Egli garantisce l'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Il Difensore Civico quando riceve l'istanza di intervento in relazione ad una pratica o procedimento amministrativo di competenza del comune, delle aziende da esso dipendenti o dei consorzi dei quali fa parte, richiede le notizie e le informazioni necessarie, consulta gli atti del procedimento e, ove lo ritenga necessario, acquisisce copia degli stessi .

3. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico.

4. Le notizie ed informazioni richieste sono fornite al Difensore Civico con la massima completezza ed esattezza. Esse comprendono tutto quanto è a conoscenza dell'ufficio interpellato in merito all'oggetto della richiesta.

5. La consultazione ed il rilascio di copie di atti e di documenti amministrativi sono effettuati senza alcuna limitazione e spesa. Il rilascio delle copie avviene in carta libera per uso d'ufficio. La consultazione ed il rilascio di copie avvengono nel più breve tempo possibile.

6. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione dalla carica.

7. Se gli elementi acquisiti offrono motivo per ritenere che sussista effettivamente una situazione che renda necessario il suo intervento, il Difensore Civico informa di tale esigenza il Sindaco ed il segretario comunale ed avverte il responsabile del settore che procederà con lui all'esame congiunto della pratica o del procedimento amministrativo. L'esame ha per fine di chiarire lo stato degli atti, il loro irregolare o ritardato svolgimento e di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello del richiedente. Il responsabile è tenuto a procedere all'esame congiunto della pratica o del procedimento nella data e nella sede stabilite dal Difensore Civico. Qualora sussistano impedimenti di servizio in ordine di data, il responsabile è tenuto a concordare con il Difensore Civico altra data immediatamente successiva a quella fissata.

8. Dopo tale esame il Difensore Civico comunica, per iscritto, al responsabile, le proprie osservazioni rivolte ad assicurare il buon andamento dell'iter relativo al provvedimento o all'atto emanando ed indica il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento. Effettua immediata segnalazione del suo intervento inviando per conoscenza copia della comunicazione suddetta al Sindaco, al segretario comunale ed a coloro che hanno promosso il suo intervento.

9. Il responsabile preposto alla pratica od al procedimento, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11, è tenuto a provvedere alla definizione entro il termine indicato dal Difensore Civico.

10. Quando vi sia stato l'intervento del Difensore Civico di cui al presente articolo, i relativi atti e provvedimenti amministrativi conseguenti devono essere inviati in copia al Difensore Civico a cura del responsabile come sopra individuato.

11. L'amministrazione comunale o il responsabile del procedimento ha l'obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del Difensore Civico. Il sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.

ART. 13 - INADEMPIENZE - PROVVEDIMENTI

1. Il funzionario o il dipendente che ritardi, ostacoli o impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico o che comunque abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri d'ufficio, è passibile di sanzioni disciplinari secondo le norme vigenti negli ordinamenti delle amministrazioni interessate e il Difensore Civico può segnalare l'opportunità di attivare un procedimento disciplinare nei suoi confronti.

2. Il competente organo comunica al Difensore Civico comunale i motivi per i quali ha ritenuto di non dare corso al procedimento disciplinare.

Parte IV - Funzioni di valutazione di ammissibilità del referendum

ART. 14 – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO RELATIVO AL REFERENDUM

1. Ai sensi dell'art. 76 dello Statuto, il Difensore Civico partecipa al procedimento circa l'ammissibilità e lo svolgimento del referendum.

2. Il Difensore Civico, sentito il parere del Segretario Comunale, decide sull'ammissibilità della richiesta referendaria. Contro la decisione del Difensore Civico, i Promotori del referendum ad iniziativa popolare possono ricorrere al Consiglio Comunale che decide a maggioranza assoluta

3. Senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme regolamentari per l'ammissibilità della proposta di referendum, il Difensore Civico può essere chiamato ad esprimere, in via preventiva, un parere sulla formulazione dei quesiti referendari e sull'attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione.

4. Le funzioni, le modalità e le procedure relative al giudizio di ammissibilità del referendum sono regolate da apposito regolamento.

Parte V - Disposizioni finali

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il Sindaco provvede a dare notizia alla cittadinanza dell'attivazione dell'istituto del Difensore Civico attraverso i mezzi ritenuti più idonei.

2. Detta informazione deve assicurare alla cittadinanza la completa conoscenza delle funzioni del Difensore Civico comunale, della persona eletta ad esercitarle, della sede, orario e telefono del suo ufficio, dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi.

3. Entro sessanta giorni dall'intervenuta esecutività del presente regolamento, il Sindaco dà avvio alle procedure previste per la nomina del Difensore Civico.

4. Anche ai sensi dell'art. 83 c. 3 dello Statuto e in deroga del procedimento previsto al precedente art. 3, la Giunta ha facoltà di proporre al Consiglio Comunale l'esercizio in forma associata con altri enti locali del servizio di Difensore Civico .